Tribunale di Firenze: è libera l'iscrizione del dominio

Marchi senza tutela

La registrazione non vale su Internet

DI MONICA COCCO

La tutela dei marchi registrati Inon si applica alla registrazione del dominio, il principale strumento di navigazione nella rete.

Il tribunale di Firenze, con l'ordinanza 29 giugno 2000, ha rigettato il ricorso di una società titolare di un marchio registrato europeo contenente la richiesta di un provvedimento cautelare per inibire a un'altra società l'uso di un nome di dominio con l'identica denominazione del marchio della società ricorrente. Nella motivazione, i giudici fiorentini descrivono il domain name come uno strumento che consente l'identificazione e quindi l'accesso a un determinato computer nella rete di Internet, attraverso la corrispondente sequenza numerica univoca (detta IP number). Le sue caratteristiche non ne consentono, perciò, l'assimilazione a un segno distintivo dell'impresa, essendo piuttosto un mero indirizzo numerico, sia pure tradotto in lettere alfabetiche. In tema di dominio Internet le regole che si sono venute a formare sono principalmente due. Da un lato, ogni utente ha diritto a usare il nome a dominio in modo unico, dall'altro, vale il principio «first come, first served», in base al quale ogni dominio viene assegnato in maniera esclusiva a un determinato soggetto in base alla priorità cronologica della richiesta. È proprio in base a questo principio che la Registration authority italiana ha rifiutato la domanda di registrazione del dominio per attivare il sito Internet proposto dalla società ricorrente, che ovviamente riproduceva il marchio di cui è titolare. Il nome proposto risultava già nel dominio di un'altra società italiana, che ne aveva fatto precedentemente richiesta. Il tribunale ha stabilito che nel nostro ordinamento non esiste un diritto a registrare un domain name corrispondente al proprio marchio registrato, estromettendo, così, chi lo abbia già validamente registrato in precedenza. Il dominio, in definitiva, non è ancora giuridicamente tutelato. I giudici di merito hanno osservato che il beneficio di potersi far raggiungere dall'utente-cliente digitando semplicemente un nome è «relativo e opinabile» e non prelude a una corrispondenza fra marchi e domini. Infatti, l'utente esperto sa bene che non sempre il nome a dominio corrisponde al nome costituente il marchio. Alla mancanza di una disciplina sulla tutela dei domini Internet si sopperirà tra poco. È in attesa dell'approvazione definitiva il disegno di legge che disciplinerà l'uso dei nomi per l'identificazione dei domini Internet e servizi in rete, licenziato dal consiglio dei ministri il 12 aprile 2000. Tra gli intenti, garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi e dei marchi: solo così, infatti, si potrà evitare che la rete venga adoperata per creare pregiudizi a danno di soggetti meritevoli di tutela. Occorrerà attendere la nuova normativa perché venga tacciato come illecito l'uso di nomi registrati, in base alle disposizioni che tutelano i segni distintivi e che disciplinano il trattamento dei dati personali. Sempre in tema di marchi, un'ordinanza del tribunale di Milano 7/2/2000 ha vietato di usare come nome del proprio sito il nome di un altro sito già registrato, anche se differenziato nella parte finale. Il giudice, in questo caso, ha ordinato l'inibitoria dell'uso di un marchio registrato come nome a dominio. (riproduzione riservata)